

**Disegno di Legge regionale n°193:  
“Riordino del sistema  
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”**

**SINTESI**

Attualmente sono presenti in Piemonte **207 lpab** suddivise nelle seguenti tipologie:

strutture residenziali per anziani:	114
strutture per minori	3
scuole materne	65
enti che svolgono attività di vario tipo	25
non funzionanti	52

cui si affiancano altre **402 ex lpab privatizzate**.

**Nel testo definitivo** della legge regionale, dopo le varie modifiche apportate, la trasformazione delle lpab viene attuata secondo i seguenti principi:

- le istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie (articolo 4, comma 2);
- le istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00 scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende (articolo 4, comma 3);
- le istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.000.000,00 si trasformano in aziende (articolo 4, comma 4);
- le istituzioni di cui al punto precedente, in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie (articolo 4, comma 5);
- le istituzioni che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie (articolo 4, comma 6);

- le istituzioni che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari si trasformano, secondo quanto previsto ai punti precedenti, in associazioni o fondazioni o aziende, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- le istituzioni che risultano inattive da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, anche previa nomina di un commissario, se necessario (articolo 7);
- le istituzioni che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto vengono messe in liquidazione su richiesta delle medesime o d'ufficio, nominando contestualmente un commissario liquidatore (articolo 9).

La possibile fusione di più Ipab consentirà alle aziende e agli enti privati sorti in seguito al suddetto processo di raggiungere le dimensioni più idonee a perseguire, nel tempo, le loro finalità istituzionali e l'erogazione di servizi maggiormente qualificati e competitivi, in una logica di sviluppo delle proprie capacità gestionali e organizzative. Il processo di fusione potrà inoltre favorire tali enti nel conseguimento di economie di scala sia mediante una razionalizzazione ed una maggiore economicità nella politica degli acquisti di beni e servizi sia mediante un utilizzo più razionale delle risorse umane disponibili.

La legge intende fornire un quadro normativo certo, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'individuazione dei criteri e parametri di dettaglio necessari a dare concreta attuazione al processo.

In conclusione, si evidenzia che, con la presente legge, le Ipab trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, considerate le loro dimensioni e la loro capacità economica, potranno assumere caratteristiche manageriali, con un aumento dell'efficienza e, quindi, della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, che produrranno un incremento della redditività e della resa economica annua. Per quanto riguarda le istituzioni trasformate in persone giuridiche private, esse avranno la possibilità di operare secondo procedure più snelle e semplificate, in quanto non soggette - o soggette in misura ridotta - alle sempre più numerose e complesse normative pubblicistiche che disciplinano i diversi settori. Ciò potrà determinare anche minori aggravii dal punto di vista economico: si tratta di un aspetto nell'insieme particolarmente importante soprattutto per le istituzioni di più piccole dimensioni che, a seguito della fase di riordino, confluiranno nella tipologia degli enti privatizzati.